

(H3) *del g. 10. 1940*
ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE DEL RE IMPERATORE ALLA CORTE DI CASSAZIONE
SENATORE DEL REGNO

PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

29 Ottobre XIX



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI," - ROMA

ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE DEL RE IMPERATORE ALLA CORTE DI CASSAZIONE
SENATORE DEL REGNO

•

PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

29 Ottobre XIX



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "T.E.M.I." - ROMA

« La funzione della magistratura è, tra le preminenti e fondamentali dello Stato, la fondamentale ».

MUSSOLINI ai magistrati
30 di ottobre XVIII.

« Meminisse iuvabit »

Eccellenze, Camerati,

in un antico inno, assai probabilmente orfico, Marte guerriero non è il tempestoso e terrifico demone delle leggende tebane, ma protettore di città, tutelatore dei giovani animosi, tiranno ai malvagi, potente alleato di Temi. Questo Marte, campione di giuste cause in un mondo destinato a progredire fra incendi e uragani, precede oggi le balde legioni della Patria fascista e l'impeto eroico dei soldati d'Italia nelle terre, nei mari, nei cieli della certa vittoria.

Fu qui fugace e pressochè timido artificio di perorazione un accenno, pur sentito e vibrante, ai grandi eventi dell'ora; non mai fu costume, nei tempi del puritanesimo formalistico per la tripartizione dei poteri statali, assumere, ad ispirazione di un discorso inaugurale dell'anno giudiziario, supremi argomenti come quello dell'attuale conflitto che tutti e tutto sovrasta. Ma nell'era littoria e dinanzi alla pretesa del nostro avversario superstita di rappresentare la civiltà europea — che non fu mai solo progresso materiale —, pure da questo seggio deve levarsi, forte e convinta, la voce, la quale, con la responsabilità che l'ufficio c'impone, interpreti il pensiero di tutta la Magi-

struttura intorno alla grandiosa realtà che abbiamo la fortuna di vivere; anche perchè è a cagione di questa realtà che, in un clima ardente e in Roma madre del diritto, Temi restaura i principii e rinnova il dettato delle sue norme, mentre la legalità, la giustizia, la pace, che da lei discendono, si accingono a scoprir meglio la fitta nube che vieta alle limitate forze dei singoli, nei rapporti umani, la vista dell'ordine perenne in nuove e più vaste zone.

* * *

Gli è che, al disopra delle sistemazioni geografiche e al disopra dei sistemi politici, particolarmente sono oggi in contrasto sistemi d'idee che dominano tutta la vita giuridica interna e internazionale. Sull'armatura dell'Asse garrisce come vessillo e fiammeggia un programma che è volto a un rinnovamento totalitario delle concezioni di vita e dei rapporti sociali, che mira a realizzare equità ed armonia fra classi e nazioni. Questo programma qui in Roma ha trovato già formulazione positiva, per quanto attiene all'ordine interno, in un complesso esemplare di codici e leggi, di modelli giuridici e costumi sociali, a malgrado la difficoltà di attuare giustizia nelle nazioni se non preceda la soluzione dei problemi della giustizia fra le nazioni. E come i singoli ed i gruppi professionali aspirano ad una rigenerazione collaboratrice all'interno delle strutture statali, l'Europa aspira ad un minimo d'unità senza di cui è impossibile un ordine stabile, per il libero sviluppo della funzione naturale di ciascun gruppo etnico nel comune compito di civiltà fra i continenti.

Già, sono ora più di venti anni, le idee dei diritti del lavoro, della concordia europea e della giustizia fra i popoli, non soffocate dal clangor delle armi, si levavano dai fiumi di sangue e dagli ammassi di rovine battendo alla porta della reggia dei monarchi di Francia; ma gli autori dei trattati non ne trassero ammaestramento, non ebbero la

virtù di porre limiti giusti ed onesti alla vittoria, non vollero risolvere i grandi problemi sociali del secolo, malgrado la grande parata dei principii con cui avevano sostenuto lo sforzo bellico e lanciate al mondo grida di aiuto non vane.

I due maggiori imperi, forti della ben definita formazione storica, della privilegiata situazione geografica e della bisecolare funzione svolta, in mancanza di altre forze organizzate, nella diffusione della civiltà — utilizzando l'artificioso espediente dell'equilibrio europeo, che pur aveva soffocata l'unità del continente — intesero, con prepotenza e con inganno, a garantirsi l'annoso predominio egemonico, spirituale, economico e politico; eppure questo era tanto meno giustificato per la loro incapacità di espansione demografica e per l'asservimento delle loro classi dirigenti ad esigui gruppi plutocrati, animati solo, per ingordigia di guadagno monetario, dalla volontà di conservare l'ordine convenzionale ed innaturale costituito a favore dell'aritmetica dei loro bilanci.

Essi ricinsero di naviganti armature e colossali muraglie fossati e frontiere; monopolizzarono la disponibilità delle materie prime, dei porti, delle grandi strade di traffico per prepararsene arma di sfruttamento e di blocco; rafforzarono il sistema d'interdipendenza economica del mondo, in modo che, sotto l'orpello liberistico, il capitalismo apolide potesse trovare i più larghi margini d'investimenti e profitti; soffocarono i naturali impulsi di genti confinanti a realizzare, nel ragionevole rispetto della vera autonomia di ciascuna nazione, un equo sistema di solidale complementarità di territori ed economie; limitarono lo spazio vitale ai due più grandi stati nazionali al di là delle Alpi e del Reno per paralizzarne progressivamente le forze fisiche e l'esuberanza demografica, per impedire loro di assolvere — indipendenti, liberi, sicuri — la funzione storica di civiltà; disposero intorno ad essi, in cerchio meccanicamente operante, un complesso di dipendenze satelliti, attratte nell'orbita del loro controllo coi favoritismi

territoriali e coi vincoli finanziari, tenute insieme da inimicizie, rivalità e diffidenze, cementate dall'intrigo; in ultimo, nell'illusione di nascondere sotto un'apparenza di legalità i loro funesti disegni, crearono un sistema giuridico solo nell'aspetto esteriore, costituito dall'illusoria costruzione societaria, la quale, mediante l'assurda parità giuridica assoluta fra ogni genere di potenze, doveva immobilizzare lo *status quo*, impedire la genesi di altre formazioni politiche ed autarchiche, consentire di travolgere le economie concorrenti fin dalle prime loro riottose affermazioni.

Diritto contro giustizia, giudichiamo noi, usi a librare i fatti della vita ispirandoci all'equità; diritto iniquo e caduco elaborato sotto i suggerimenti di dottrine che lo riportano all'economia e lo destinano a tristissimi uffici nei rapporti fra uomini e popoli, « feroce forza » germinata dall'ingiustizia e coltivata nel sangue, che altra messe non può dare oltre il « far torto o patirlo »!

L'assetto antistorico ed inumano, realizzato a prezzo di tagli nel corpo vivo di nazioni e mantenuto con l'inadeguata ed insicura remunerazione del lavoro produttivo di masse aggiogate per lo sfruttamento, questo assetto di fattura meccanica, che non era nè ordinamento della ragione nè disciplina per la pace, barcollò ben presto sotto i colpi della Nemese rivoluzionaria, invano presagiti da una voce anticipatrice degli eventi; nè coloro che impedivano la valorizzazione del continente africano, sussidiavano la disoccupazione e distruggevano i prodotti per sostenere i prezzi, onde da innumeri vene continuasse ad affluire, incessante, agli straripanti forzieri un oro sempre più inutile, seppero sentire che ogni limite di misura ed armonia era infranto, nè vollero intendere gli ammonimenti di genii consapevoli, che si sforzavano d'impedire l'imminente urto distruttore di vite e di ricchezze.

Si adoprarono anzi le due egemonie collegate a suscitare insidiose ed occulte forze contro le giovani nazioni in ascesa, le quali, con

l'autarchia e con l'equilibrio negli scambi esteri minacciavano alle fonti le non faticate ricchezze e sovvertivano l'ordine convenzionale — basato sulla lotta di classe e sulla moneta metallica — attribuendo prevalenza agl'interessi generali sui particolari, provocando la collaborazione dei fattori della produzione, moralizzando l'iniziativa privata ed inserendo realmente le masse nella vita politica.

Esse — quelle egemonie — resero, con disinvolute violazioni, ancora più iniqui gli statuti societari, aizzarono e soccorsero perfino la barbarie schiavista contro la più nobile delle nazioni, tentarono innesti mediterranei della tirannide rossa. Ma l'ardimento tirò dritto contro gli assedi ignobili, le sfilate delle flotte, le reti degli accordi settari. E, poichè l'ostentazione degli armamenti e delle alleanze politiche e finanziarie si dimostrava insufficiente alla coazione con la sola forza potenziale, popolazioni avulse poterono ricongiungersi in pace alla patria tedesca, mentre i fieri Albanesi poterono sottrarsi al disordine e alla miseria stellando l'aquila nazionale con la Croce di Savoia.

I due imperi alleati provocarono allora la guerra alla Romanità e al Germanesimo, rappresentanti dell'idea unitaria europea, che si costituivano in asse accentratore dei disuniti frammenti. Ma il Marte dell'inno orfico rifiutò di accamparsi, statico e ingiusto, dietro le fortezze del capitalismo, accorse presso le ardimentose legioni dello spirito e del lavoro, sospese fra mare e cielo una sentenza non revocabile, agitò la sua clava distruggitrice.

Guerra adunque di liberazione questa ch'è stata accettata dalle potenze dell'Asse senza odio per i popoli fatti loro nemici dall'inganno delle oligarchie doviziose; guerra che si combatte in nome dei diritti della fecondità e del lavoro, restituito alla sua dignità dalla massima conquista etica del nostro secolo; guerra ch'è stata preceduta da due ordinamenti nuovi e geniali, quello dello Stato corporativo prima e, più di recente, quello dello Stato albanese.

Non ha data vicina il disegno della riforma dei nostri codici, ma già prevede la rigenerazione europea e presuppone il trionfo della giustizia fra le nazioni. Era in questi grandi organismi, destinati a durevole vita, che l'idea fascista poteva obbiettivarsi ed attuarsi, limpida ed ammaestratrice, raggiungendo fin nelle terminazioni più estreme le nervature del corpo sociale; era in essi che l'idea fascista poteva dare la rappresentazione concreta del giusto nell'attuale momento storico. Essi sono già, nell'impostazione della riforma, un atto di fede, prima d'essere oggi un monumento di equità formativa, un esemplare modello di sistemazione e formulazione scientifica. L'idea fascista suscitò echi profondi perchè riprendeva il costume ed il magistero romano della legge ispirata dall'equità e applicata con equità, perchè portava insieme alle aquile legionarie, già realizzati, modelli legislativi di unità spirituale e di giustizia civile che si avviavano al trionfo del sistema integrale nei codici.

Ben a ragione, dunque, il Guardasigilli ha rivendicato al Regime l'*ansia di legiferare* come caratteristica di primato fra le rivoluzioni passate e contemporanee, e come segno evidente del suo equilibrio e della sua aderenza alla nostra millenaria tradizione. E la Magistratura, con l'autorità e il senso di responsabilità che le attribuisce l'altissimo ufficio, può chiarire, per mia voce, che questo anelito non è esteriore omaggio al diritto, nè solo desiderio di mantenersi nel costante rispetto alla legalità, nè sola imponente e prudente produzione di leggi nuove sottoposte ad un'opera di perfezionamento incessante, nè sola volontà di *aequare iura*, di garantire certezza e stabilità al diritto, eguaglianza di disciplina giuridica al popolo. Infatti fra le prime provvidenze con cui Alfredo Rocco iniziò la traduzione in formule giuridiche del pensiero politico di MUSSOLINI vi fu il trasporto sul terreno pratico del problema della revisione dei nostri massimi or-

ganismi giuridici per più profondi motivi, con assai più vasti disegni; i quali, allora, sfuggivano in parte a molti, che dei codici non ritenevano concluso il ciclo per lacune nella rielaborazione sistematica, storica e politica, senza accorgersi che, così, ne auspicavano una ulteriore evoluzione proprio nel senso di quelle premesse individualistiche dimostratesi, nel corso di un secolo, più spesso dannose che infeconde per la coesistenza ordinata, pacifica, cooperatrice di uomini, di gruppi, di popoli.

Ammirevole opera fu la codificazione italiana del 1865, che, se risentì assai d'irradiazioni straniere, pur le trasformò con una impronta in cui è facilmente discernibile la nostra vocazione giuridica e fu inoltre potente contributo all'unificazione spirituale del popolo ricomposto ad unità di nazione. Ora questa codificazione era superata nell'ordinamento, nella struttura di alcuni istituti, nello stesso dettato. La nuova Italia — che, circa 60 anni or sono, s'era sottratta all'influenza dei *commenti* al codice napoleonico ed era tornata all'ispirazione della dottrina romanistica, riconquistandovi via via il primato — la nuova Italia ne aveva già avvertito l'ingombro e l'impaccio, quando la Rivoluzione Fascista apparve mostrando subito di aspirare al sistema, al legamento delle nuove idealità al ceppo delle grandi tradizioni.

Il Regime dichiarò il programma di ribadire alcune linee maestre che incanalassero, negli alvei segnati da norme generali, tutto il movimento sociale di rigenerazione e di riforma, nonchè la stessa legislazione particolaristica imposta dalle contingenze del fortunoso periodo in cui abbiamo il privilegio di vivere un'esistenza inimitabile; ma rivelò specialmente l'aspirazione a restaurare i principii propri della razza, del suo carattere e del suo costume, che, nel grandioso progresso giuridico del secolo scorso, si erano dimostrati ancora una

volta nel mondo come i più atti ad ottenere risonanze e a trovare applicazioni universali.

Fu subito chiaro all'intuito illuminato del DUCE, come già al cristiano codificatore del diritto di Roma, come già all'altro grande italiano di Corsica, che, dopo un netto distacco fra sistemi in atto e in crepuscolo e realtà storica in divenire, una Rivoluzione, per agire profondamente nella vita e affermarsi nella storia, deve sboccare nella creazione di nuovi schemi giuridici d'ordine; ma nel pensiero di MUSSOLINI la codificazione littoria, cioè l'elevazione dei principii fascisti al sistema, non doveva tanto far penetrare nel diritto positivo nuovi elementi di diritto ideale, nè tanto verificare con modernità di criteri antiche esperienze, giovandosi dei risultati del lungo ed insigne lavoro tecnico interpretativo della codificazione napoleonica e di quella ad essa ispirata. L'opera doveva essere più complessa e difficile, adeguarsi alla revisione e trasformazione di alcuni fondamentali principii giuridici ed economici affermatasi nel diritto moderno, superare un'angusta interpretazione di molte idee-limiti supposte o contenute nella *legge di delega*: e questa angustia, infatti, fu subito travolta con una saggia impostazione dei piani di riforma.

L'umanitarismo, che, nel sistema liberale, doveva temperare l'orientamento individualistico, degenerando nel classismo borghese e mercantilistico s'era già rivelato inidoneo a realizzare pace e giustizia all'interno e all'esterno delle nazioni: all'interno esso aveva acuito i conflitti sociali, innanzi a cui lo Stato liberale rimaneva agnostico se non assente, intento solo a deformare l'organizzazione naturale della vita associata — come, ad esempio, col divieto dell'associazione economica, la permissione dell'usura, la presunzione d'innocenza, l'iniziativa processuale delle parti —; all'esterno s'era dimostrato incapace di ottenere la convivenza armonica di razze distinte da profonde differenze, inadatto ad assicurare solidarietà fra popoli ancora commisti e tumultuanti su malcerte e contese frontiere — poli-

tiche ed economiche, metropolitane e coloniali —, inidoneo specialmente a fondare un ordine giuridico inalterabile per un mondo immaturo.

Nel concetto del DUCE e nell'ansia di legiferare da lui impressa alla Rivoluzione continua, due grandi direttive gli eventi interni ed internazionali ed i nuovi codici all'evidenza dimostrano. La codificazione fascista, prospettandosi le esigenze dell'avvenire imperiale, doveva corrispondere alla funzione propria del genio italiano al di là del confine: creare modelli di organizzazione sui principii dell'equità corporativa e della mobilitazione del lavoro — svincolato, nella sua dinamica e nella sua potenza creatrice, dalla statica del capitale —; realizzare una più vasta e capillare penetrazione del diritto pubblico nel diritto privato; aprire così nuove vie di sviluppo alle regole di questo ancor fondamentale ceppo interindividuale del diritto in senso intersindacale e internazionale. Inoltre essa, pur senza rifiutare i buoni suggerimenti di correzione e perfezionamento all'antico, in qualunque nazione avessero avuto patria e fatto prova, doveva riaffermare e rinverdire i principii indefettibili del diritto di Roma, unica « città » veramente *cattolica* — e nel Paganesimo, e nel Cristianesimo, e nella Rinascenza, e nel Fascismo — che ha saputo esprimere e conservare nei secoli un'idea giuridica propria: sapiente, serena ed universale.

Questi motivi conduttori dell'opera di riforma s'erano forse affievoliti nel succedersi degli anni fra studii, progetti e consultazioni, malgrado l'assidua direzione ed il fervido contributo di eminenti cultori di diritto privato, di diritto romano, di storia del diritto. Questi motivi erano stati forse sviati dagli echi d'indirizzi scolastici che informavano le osservazioni critiche ai progetti; erano stati forse coperti dalla folla di esperienze particolari, che suggerivano, attraver-

so disparate formazioni mentali, le proposte di modifiche; erano stati forse attenuati dalla stessa insoddisfazione nella scelta e nella limatura delle formule tecniche — nella quale pure si rivelava tutta l'altezza raggiunta dal pensiero scientifico italiano. Potevano infatti altre nazioni accogliere e tradurre in leggi il materiale da noi elaborato e riassunto in formule, ma alla nostra sensibilità non appariva ancora conseguita la meta.

Fu in questo momento che il Ministro Grandi assunse il compito di concludere l'opera iniziata dal Rocco; compito ch'egli concepì come sforzo di sintesi e di riduzione al semplice — il che esige doti naturali e squisite di senso giuridico — e che si può dire ora pressochè interamente realizzato mediante una saggia trasformazione organizzativa, una più larga base di contributi scientifici responsabili, un più intenso ritmo di attività, una più ferma aderenza ai principii giuridici tradizionali e alle direttive del DUCE.

Egli non ha portato solo a compimento la riforma, che già sarebbe altissimo titolo di merito; ma vi ha impresso anche il suo segno e vi ha quindi legato il suo nome. Accanto a lui — e nello spirito e nell'esecuzione — è doveroso ricordare l'appassionata fatica dell'eminente camerata Putzolu.

E' poi per me di particolare soddisfazione rammentare il concorso dato all'opera insigne, in tutte le sue fasi, dall'illustre presidente di questa adunanza e la collaborazione di numerosi elementi della Magistratura, che ben a ragione l'esperienza internazionale del Guardasigilli segnala, in parallelo con altre non meno austere e nobili, preminente per rettitudine e disciplina, per semmo e sapere.

Nei nuovi codici colpisce: l'imponente diminuzione del formalismo così nel diritto processuale che in quello materiale; la costante ispirazione alle esigenze che sono al di là dei fenomeni storici.

che sovrastano le norme espresse, pur non costituendo propriamente concetti morali nè concretandosi in principii; la più frequente previsione della temperabilità correttiva della norma mediante il principio dell'uguaglianza rappresentato dall'equità; il maggiore affidamento sulla capacità evolutiva del diritto codificato, in rapporto alla diversità di situazioni imprevedute e sovraggiunte, mediante la funzione interpretativa e suppletiva — quindi conservativa — del diritto onorario. Questa codificazione, ch'è compiuta espressione, omogenea ed unitaria, del momento storico decisivo delle nostre fortune, si presenta per davvero nell'aspetto di *aequitas constituta* secondo i concetti tradizionali e la comune coscienza; e la funzione di giudici e di giuristi, oltre che nell'applicazione pratica e nella coordinazione logica, nello sviluppo dei principii contenuti nel sistema, è presupposta e potenziata facendone un orientamento inalterabile della vita pratica del diritto, più che mai *ars boni et aequi*.

Possiamo essere fieri di aver creato questo superbo strumento di esportazione invisibile e di espansione spirituale, al cui orientamento e al cui sistema, meglio ancora che alle sue parti, le più diverse genti potranno attingere per la loro rigenerazione interna.

* * *

Il fervore di opera nel grande cantiere non ha soste; e si sono avuti recentemente ottimi progetti degli altri libri del codice civile, del codice di commercio, del codice della navigazione, dell'ordinamento della magistratura. Il tempo non mi consente d'intrattenermi qui sulle profonde innovazioni in essi contenute (1).

* * *

Con significativa solennità è stato pubblicato il nuovo codice di procedura civile — quadrato nel disegno, sobrio nel numero degli ar-

ticoli, preciso nella formulazione tecnica, nitido nell'espressione, acuto nella previggenza.

Esso scioglie felicemente, dopo tante incertezze, il voto da anni formato da studiosi e da pratici; e si presenta come degna conclusione di tutta la grande opera di riforma legislativa, così nel suo intimo collegamento col diritto sostanziale, come nel sistema che rende adattabile il procedimento alle esigenze di ogni concreta controversia mediante vari tipi predeterminati; tanto nella diminuzione imponente delle formalità, quanto nella disposizione di congegni pronti ed agili i quali assicurano un funzionamento proficuo della giustizia, che vuol essere accessibile a tutti e in primo luogo a categorie umili e non abbienti. Esso ben corrisponde alle direttive poste dal DUCE ed attuate dal Ministro: « di assicurare la celerità dei processi con la meditata ponderazione dei giudizi ».

La nuova legge rispetta e rinvigorisce la tradizione in quanto è consono al costume del nostro tempo, adotta eccellenti soluzioni per corrispondere alle nuove esigenze, rafforza il principio dell'unità di giurisdizione. In essa sono attratte le controversie in materia corporativa, comprese quelle sull'attuazione di norme corporative e di accordi economici che si prestano a molte ulteriori applicazioni, per quanto le recenti riforme abbiano tanto accelerati i procedimenti di formazione delle leggi: ed il processo del lavoro, che pel processo civile è stato di sicuro orientamento, è semplificato e perfezionato. In un primo libro vengono raccolte le disposizioni generali come nel codice di procedura penale. Si valorizzano, poi, le attitudini delle persone cui è attribuito il compito di applicare il codice, e si fa largo affidamento su di esse perchè con prudente iniziativa rendano il nuovo processo adattabile ad ogni realtà.

Il giudice è costituito quale « austero assertore di una più forte e piena legalità »; gli è attribuita posizione preminente e regolatrice del processo con bene ordinati poteri di direzione e di disciplina; è

autorizzato ad allontanarsi dalla rigida legalità, sia nella sua opera conciliativa, che nei giudizi di esiguo valore e nei casi in cui le parti concordi gli chiedano di giudicare secondo equità.

E' imposto l'intervento del P. M. in maggior numero di casi, ciò che presuppone una sua più larga ed assidua partecipazione nelle cause civili in vista delle esigenze di interesse pubblico fattesi più numerose. Al P. M., opportunamente, è stato confermato il diritto d'assistenza alle deliberazioni della Corte Suprema; gli sono stati poi conferiti più ampi poteri attivi equiparandolo alle parti nella facoltà di produzione di mezzi di prova: per tal modo è reso possibile il completamento di questa, quando la giustizia e la salvaguardia del processo dall'inquinamento di frodi lo esigano.

Il principio dispositivo, come proiezione del diritto subiettivo, viene mantenuto, confermando gli antichi aforismi che delimitano l'area della lite, ed è ammesso l'impulso processuale di parte. Tuttavia esso trova un efficace sistema di limiti: l'attività di parte è concepita in funzione delle facoltà concesse dallo Stato perchè la giustizia sia sempre attuata; è imposto il sistema della concatenazione degli atti processuali; il contraddittorio è garantito con l'oralità; ed è proclamato solennemente, assicurandolo con opportune provvidenze, il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con probità e lealtà.

Per le controversie di minore importanza è accresciuta la competenza del pretore e del conciliatore, con semplificazione del relativo procedimento.

Nel Tribunale viene istituito il giudice istruttore, assicurandone con penetrante previggenza il funzionamento, nella fase preparatoria ed in quella istruttoria, secondo il principio di ufficialità, per la pronta e certa cognizione e la libera valutazione dei fatti e delle tesi: è abolito il vecchio congegno dei rinvii; è impedita l'inerzia tergiversatrice delle parti; sono troncate le speculazioni sulla contu-

macia; è disposto un procedimento rapido per il regolamento della competenza; sono trasformate le sentenze interlocutorie in ordinanze istruttorie; è conservato, per la decisione, il collegio — alla cui composizione partecipa il giudice istruttore.

Per l'appello è limitato il numero delle sentenze impugnabili, è evitata l'impugnazione separata delle sentenze parziali, ed è istituito un termine generale per le impugnazioni. Il giudizio è poi regolato come revisione del giudizio di prima istanza e non come nuovo giudizio.

Il processo avanti la Cassazione viene rinvigorito anche nel regolamento delle competenze e vi sono adottate forme più celeri per l'esercizio delle funzioni della Corte e per rendere veramente efficace il suo controllo: vengono estesi e rafforzati i suoi poteri e aumentate le sue attribuzioni; è stabilito che sia vincolato il giudice inferiore alla pronuncia del supremo organo; opportunamente è modificata la formula relativa al così detto « difetto di motivazione », tanto abusato come motivo di gravame; e la presentazione dei ricorsi alle Sezioni Unite è finalmente regolata, troncando appieno la prassi — in verità da qualche anno ostacolata — che lasciava all'arbitrio di parte di investire della causa le Sezioni Unite con una semplice richiesta dell'ultima ora.

L'istituto del ricorso nell'interesse della legge, contrariamente a quanto ancora dispone il codice di procedura penale, è conservato, riconoscendosene l'utilità.

Nella complessa materia dell'esecuzione il procedimento è semplificato e reso più aderente al fine avvicinandolo alla vita degli affari: per dare ad esso garanzie maggiori e più oculata speditezza è istituito il giudice dell'esecuzione. Nuovi modi di liquidazione, adattabili alle circostanze, sono stabiliti; ed è assicurata, con giusto equilibrio, la tutela dei diritti del creditore e insieme del debitore, sempre subordinati tutti all'interesse superiore della pubblica economia.

Il nuovo testo, infine, razionalmente provvede a riordinare e perfezionare i procedimenti speciali.

Sono queste le più caratteristiche fra le innovazioni del nuovo codice, che ne fanno realmente una felice espressione del pensiero giuridico italiano, uno strumento agevole e sicuro per l'attuazione della giustizia sostanziale.

* * *

Le nuove tavole che ci vengono consegnate e che disciplinano per la prima volta tanti moderni fenomeni di vita aderendo appieno alla realtà storica ed ai suoi prevedibili sviluppi, noi, che non abbiamo preconetti didattici e rifuggiamo da statiche costruzioni, custodiremo con rispetto, osservandone la lettera, coordinandone le disposizioni, penetrandone l'intima unità di sistema, sviluppandone lo spirito, fecondandone i dettati, colmandone le lacune. Seguiremo così la via che c'indica il legislatore con fiduciosa larghezza, nella nostra sensibile e fedele continuazione delle direttive ch'egli ha trasfuse nel grande edificio della codificazione.

Più che fermarmi sugli orientamenti giurisprudenziali, i quali — per quanto ispirati alle riforme in corso — son punti di vista, come fu detto, su un passato in tramonto, ho preferito parlare qui della nuova codificazione appunto per poter ora rivolgere un invito ai giuristi ed ai giudici, ispirandomi anche al proposito del Guardasigilli, il quale annunzia, nella veramente perspicua relazione al Codice di procedura civile, di volerne compilare una seconda, di carattere esegetico, per rappresentare, con opportuni collegamenti e richiami, il funzionamento del nuovo processo civile. Occorre che delle nuove leggi — e specialmente del codice di rito — si penetri con la massima urgenza lo spirito: occorre che magistrati, avvocati, ausiliari di giustizia, senza dei quali tutti la giustizia non può attuarsi nel-

le vicende di vita, non solo s'impadroniscano delle regole e del loro sistema, ma dispongano la mente alla trasformazione di abitudini conservatrici non corrispondenti al nuovo clima corporativo ed ai nuovi metodi di lavoro; occorre che il legislatore faccia appello a tutte le sue facoltà di previggenza nell'affrontare i problemi di coordinamento e di regolamento — opera questa, ripeto, di assoluta, capitale importanza; occorre che la scienza aiuti il legislatore ed i pratici in questo non facile compito dello svincolo dell'antico: e sarà cagione di merito pei suoi maggiori esponenti, ai quali di solito non manca esperienza pratica, discendere qualche volta dalle speculazioni astratte o dalle esposizioni didattiche e contribuire con schemi precisi e con suggerimenti concreti alla rapida formazione della nuova prassi.

L'ora con le sue esigenze, la funzione che il Regime assegna alla codificazione e quella che al genio giuridico italiano assegnano la storia e la civiltà non consentono un'elaborazione lenta così per la formazione del sistema — i cui lineamenti dovranno anzi trovare, come si annunzia, formulazione positiva —, così per le nuove definizioni di concetti, così per l'attuazione pratica. Se è stato possibile accelerare i tempi della pubblicazione dei codici, deve essere possibile assicurarne un'applicazione immediata, coerente e sicura.

Converrà peraltro, mutati come sono i tempi e i congegni di produzione del diritto, che il legislatore, avvalendosi degli uffici del P. M., si attrezzi a seguire la giurisprudenza per intervenire anche con interpretazioni autentiche nei casi in cui la prevalenza di motivi politici renda dubbio ai giuristi e difficile ai giudici di consolidare prontamente i loro responsi e di creare, in tal modo, nuovo diritto integrativo. Anche in questa materia la dottrina del « lasciar fare » è ripudiata dai nuovi canoni, mentre l'istituto dell'interpretazione autentica deve finire d'essere un semplice *controllo* dell'attività giurisprudenziale: e la vita collettiva serberà per qualche tempo l'incandescenza nel processo delle sue trasformazioni.

* * *

Come nel Regno, così nei territori d'oltremare l'amministrazione della giustizia si è svolta in modo normalissimo, anche perchè quei magistrati e funzionari che non servono in armi hanno moltiplicato i loro sforzi.

Ho la soddisfazione di dichiarare, del resto, che dappertutto, nella metropoli e nelle colonie, nessuna apprezzabile variazione nei fenomeni giudiziari si è verificata a causa della guerra.

Nel nostro settore si ha modo di constatare con assoluta esattezza — e non solo attraverso gli elementi statistici relativi ai fenomeni antisociali della lite e del delitto — il progressivo perfezionamento del costume, operato dalla vigile e pertinace energia educatrice del Regime, principalmente mediante l'azione intensa e capillare del Partito con le sue organizzazioni, della M. V. S. N., della G. I. L. La disciplina civile di un popolo si rivela specialmente in ore gravi come quelle che traversiamo; e in esse si ha modo di controllare la stabilità, la robustezza, la spontaneità dell'ordine in un paese. Risulta ammirevole il comportamento del popolo italiano, che dimostra convinto rispetto alle leggi ed ai poteri pubblici, sentito culto per le idee di famiglia e di patria. Del resto, proprio di recente questo popolo generoso, particolarmente quello delle campagne, ha saputo dar prova della elevatezza dei suoi sentimenti morali: in appena un anno dall'attuazione del primo libro del codice civile si sono svolte ben 3571 procedure di affiliazione.

Dalle ampie relazioni cortesemente inviatemi dai procuratori generali del Re Imperatore e dalle accurate segnalazioni dell'Ufficio Statistiche giudiziarie si desume la persistenza della contrazione nel numero delle liti, discese di circa 65.000 unità in confronto all'anno

precedente — indice tanto più notevole perchè la maggiore curva si riscontra principalmente nel numero dei giudizi avanti gli uffici di conciliazione, e poi nel numero di quelli innanzi agli uffici di pretura, nelle procedure, cioè, che pure sono le meno onerose ed in cui più attecchisce la gramigna della puntigliosa litigiosità. Questa che nel primo anno dell'era fascista si elevava a quota 2978 per centomila abitanti (1285 per quanto riguardava le magistrature togate) è discesa nell'anno 1939 rispettivamente a 2069,6 e 717,6. Ancora più marcata è la discesa della criminalità che risulta l'anno scorso diminuita di oltre la metà dal primo anno dell'era fascista — con la riduzione di circa quattro quinti dei delitti più allarmanti, cioè l'omicidio, la rapina, l'estorsione, il ricatto — e del dieci per cento in confronto all'anno precedente; dato questo tanto più notevole perchè la diminuzione si è verificata in 23 classi sulle 33 in cui la delinquenza è ripartita nelle statistiche e perchè la massima quota si riscontra nei delitti con violenza contro il patrimonio e nei delitti contro la fede pubblica. Le dichiarazioni di pericolosità qualificata, in confronto al 1932 sono diminuite della metà per i delinquenti abituali, che quest'anno sono stati soltanto 398, di molto più della metà per i delinquenti professionali, che sono stati 17, di circa il 90 per cento per i delinquenti per tendenza, che sono stati appena 9. La stessa prontezza al sangue appare in grande declino: essa veniva designata come caratteristica della nostra razza a causa della sua passionalità ardente, ma dalle più recenti constatazioni risulta assai più in rapporto alle condizioni di vita e alla disciplina sociale.

Se la giustizia ha potuto conseguire prontamente ed efficacemente i suoi fini repressivi il merito è anche di coloro che quotidianamente collaborano coi magistrati nella difesa dell'ordine: la Pubblica Sicurezza, oculatissima — la cui attività, specie nella capitale, è impeccabile —, l'Arma « nei secoli fedele », disciplinata ed esem-

plare in tutte le sue manifestazioni, i vari corpi particolari, fra cui primeggiano le sensibili e vigilanti legioni speciali della M. V. S. N., salda e sicura guardia della Rivoluzione Fascista e del suo spirito.

Nell'Africa Orientale l'aumento del numero dei procedimenti è il naturale risultato della più estesa ed ordinata organizzazione degli uffici giudiziari. In materia civile tale fenomeno si è verificato non solo nei centri maggiori di Addis Abeba e Asmara, ma anche in quelli minori, dove la vita e i rapporti economici sono venuti assumendo ritmo analogo a quello delle nostre piccole città di provincia: ciò che pienamente corrisponde al poderoso sviluppo della vita dell'impero, con conseguente accresciuto movimento degli affari. Tuttavia la delinquenza più pericolosa ha avuto manifestazioni non eccessive in confronto alle cifre demografiche dei nativi e al loro grado di civiltà, che il nostro dominio va però sempre più elevando. Pochissimi sono stati i procedimenti contro nazionali, che pure risiedono nell'Impero in cospicuo numero. Particolarmente notevole è il fenomeno di progressiva contrazione dei reati contro la difesa della razza.

Nella Libia, ormai retta da ordinamenti molto simili a quelli metropolitani, i dati raccolti dimostrano l'elevato progresso civile raggiuntosi in quella regione. Il numero dei reati più gravi, rimasto invariato rispetto agli anni precedenti, non dà motivo a considerazioni sfavorevoli. Sono i delitti di calunnia e quelli contro la libertà, il pudore e l'onore sessuale i più frequenti, determinati da influenze superstiti, per quanto assai limitate, di costumi primitivi. I delitti — di solito non gravi — contro la persona traggono motivo in prevalenza da contese per la proprietà o il possesso di terreni. Il grado di elevazione morale e materiale raggiunto dai libici ha reso possibile estendere ad essi, con risultati notevoli, le principali regole del-

l'ordinamento corporativo, le leggi sull'assicurazione obbligatoria degli operai e le disposizioni relative agli assegni familiari.

Nelle isole italiane dell'Egeo — baluardo avanzato del nostro dominio mediterraneo — la funzione giudiziaria ugualmente si svolge rispettata e sicura e non mi sono state segnalate notizie che meritino qui particolare rilievo.

Un noto tristissimo caso giudicato da un tribunale per i minorenni, che pronunciò condanna all'ergastolo con dichiarazione di delinquente per tendenza, mi ha indotto a considerare se fenomeni di criminalità tanto precoce che efferata possano convenientemente essere affidati al giudizio di collegi costituiti per conoscere forme comuni di deviamiento dei minori. Questo problema è certamente grave: qui è soltanto doveroso additarlo.

Sul nuovo funzionamento delle Corti di Assise, nessuna nuova osservazione debbo fare: soltanto si rileva ancora la necessità di una più rigorosa osservanza delle norme che regolano la nomina degli assessori. L'assessorato è un onere pubblico, al quale nessuno deve sottrarsi, tanto meno chi possiede i requisiti di più elevata attitudine. Del resto le Corti d'Assise hanno funzionato bene anche quest'anno: su 549 ricorsi, presentati contro sentenze da esse pronunciate, ne sono stati accolti solo 59; e, su 23 ricorsi contro condanne capitali, ne sono stati accolti 3. Sono state eseguite però solo 8 di queste ultime condanne.

Una verifica che ho fatta eseguire in ordine ai procedimenti per bancarotta m'induce a segnalare l'opportunità che sia conservato nel nuovo codice di commercio l'obbligo di tenere il libro giornale. La mancanza di questo libro renderebbe difficile, nelle istruttorie penali particolarmente, ma anche in quelle fallimentari, seguire il movimento degli affari e la vita dell'azienda per accertare irregolarità e

frodi, e per stabilire il momento in cui non poteva più sfuggire alla comune avvedutezza l'irrimediabilità del dissesto.

* * *

Imponente è il lavoro della Corte Suprema: sono pervenuti alle sezioni semplici 3321 ricorsi civili e 11.635 penali; alle sezioni unite 268 civili e 21 penali. Ne sono stati accolti solo 1049 in civile, 1333 in penale.

Nella rassegna dell'attività del Supremo Collegio subito si presenta una gradita constatazione. Fu già segnalato l'eccessivo numero delle rimessioni e dei conflitti ed opportunamente il Guardasigilli ebbe a richiamare l'autorità giudiziaria sulla necessità di una maggiore vigilanza in tali materie. L'efficacia del richiamo fu immediata. Difatti soltanto 3 sono state nell'anno le istanze di rimessione, che nel decorso anno avevano superato il numero di 20, e circa 40 sono stati i conflitti di competenza, in confronto della media di cento degli anni precedenti.

Per ciò che concerne l'elemento quantitativo del lavoro del Supremo Collegio non si può non osservare che esso è eccessivo e non in tutto giustificabile. L'imponente mole di ricorsi ha congestionato i ruoli, importando una media mensile approssimativa per ogni consigliere di 8 decisioni per udienza in civile, comprese quelle in Sezioni Unite, di 23 in penale — escluse quelle in Camera di Consiglio. I magistrati del P. M. hanno dovuto studiare in media mensilmente 35 ricorsi in civile, 250 in penale, sempre escluso il lavoro per la Camera di Consiglio.

L'esame dei ricorsi delle tre sezioni penali pone in evidenza come essi per lo più siano affidati a motivi che ripetono questioni inconsistenti o già superate da giurisprudenza costante. Sgombrare da codesti ricorsi la Corte Suprema è doveroso per la serietà della funzione ed anche perchè la sanzione venga prontamente attuata.

Due istituti contiene il codice di procedura penale, posti a tutela di tale scopo: l'obbligo della costituzione in carcere per l'ammissibilità del ricorso, e la sanzione pecuniaria quando il ricorso venga, con sentenza, dichiarato inammissibile o rigettato. Senonchè una benevola interpretazione della Corte rende non operante il primo mezzo e la remora della sanzione pecuniaria molte volte è inefficace. Al fine di limitare le discussioni inutili può corrispondere un più rigoroso esame preventivo dei ricorsi per rilevarne e farne dichiarare in camera di consiglio l'inammissibilità nei congrui casi.

Le sentenze della Corte, in civile ed in penale, sono, come sempre, documenti esemplari di acume, di dottrina, di saggia e coerente interpretazione: esse tracciano spesso autorevoli orientamenti alla stessa scienza, divisa non di rado da opinioni contrastanti (2).

Normale è la concordanza fra requisitoria e sentenza; peraltro non è mancata qualche difformità. Nei pochi casi in cui si è verificato, il dissenso era costruttivo perchè non derivava da atteggiamenti intellettuali, ma da sereno ed obiettivo esame in situazioni giuridiche complesse.

Le divergenze tra il P. M. e la Corte e tra l'una e l'altra sezione sono proficue quando, assistite da motivi di alto interesse pubblico, diano luogo ad elevati dibattiti per la formazione di una giurisprudenza prevalente, che dovrebbe poi essere uniformemente seguita. Superstiti, per quanto limitati, disaccordi in materia penale, sono tanto meno giustificati in quanto resistono perfino a quel criterio che, nel dubbio, suggerisce il favore per la condizione dell'imputato.

* * *

L'esperienza della guerra mondiale e la preparazione che l'urto bellico ha avuto nella reale guerra economica degli anni passati han-

no consentito di predisporre a tempo un'eccellente e rigorosa legislazione per la situazione di congiuntura: essa è particolarmente notevole per la perfetta corrispondenza con le altre leggi vigenti, per la salvaguardia previggente ed avveduta di tutte le esigenze d'ordine militare, per l'armonia che crea nei rapporti politici ed economici, per gli stimoli autarchici che suscita con grande efficacia, per la disciplina che promuove e assicura in tutte le manifestazioni della vita nazionale, per il sistema pratico che adotta onde garantire pronti e tempestivi interventi di fronte ad ogni situazione imprevista (3).

Camerati,

per una Nazione come la nostra, che s'ispira all'invocazione di Orazio, l'epopea del Risorgimento non poteva non concludersi nella gloria dell'Impero.

Raggiunta in Roma l'unità, chiuse sui crinali alpini le porte di oriente, trovato qualche sbocco per l'espansione delle esuberanti energie della nostra razza prolifica e sana, non dovevano rimanere ancora avulse dalla Patria le ultime terre irredente ed urgeva assicurare la nostra indipendenza con la libertà delle comunicazioni marittime.

La grande nazione, che sola può chiamarsi mediterranea e che non può progredire senza vene di scambi extracontinentali, era prigioniera del suo stesso mare ed invano — come disse con intuizione presaga un nostro grande giurista — ne cercava le chiavi nel canale progettato dalle nostre gloriose repubbliche e disegnato da italiani.

Diecine di anni sono trascorsi dalla prima, timida occupazione coloniale alla conquista di un impero, alla matura affermazione dei nostri diritti nelle competizioni dei popoli; ma, fra le ansie geniali del primo tessitore dei destini d'Italia e la virtù politica e militare del

condottiero che guida la Patria fascista alla grandezza, quanta volontà perseverante, quanto indomito coraggio, quanti stoici sacrifici, quanti eroismi bellici senza differenze di gradi e di regioni, quante conquiste spirituali fra genti diverse di razza, di religione, di storia! E quanta ricchezza di fato nel quarantennio di regno, cominciato sul mare, del nostro grande Sovrano!

I magistrati sentono che la giustizia non potrà non avere il suo trionfo in questa nostra guerra di liberazione; sentono che l'Italia conquisterà gli strumenti per proseguire la sua missione fatale.

Nella solenne adunata di oggi, assistiti da questa superba certezza, elevano, memore e fervido, il pensiero ai Caduti gloriosi, alla eroica giovinezza che combatte, al Sovrano sempre vittorioso, al Duce che ha risolto il più grande problema dei tempi moderni, restaurando, con tratti romani, lo Stato.

Fieri dell'apprezzamento ch'Egli espresse dell'opera loro, er è un anno, nella « Sala delle battaglie », si accingono, con inalterata fede, a custodire, ad interpretare, ad attuare le leggi da Lui date al popolo.

Signor Presidente,

nel nome augusto del Re Imperatore Vi chiedo di dichiarare aperto l'anno giudiziario XIX dell'Era Fascista, che sarà anno di vittoria.

NOTE

(1) CODICE CIVILE. — Dei due nuovi libri del codice civile relativi ai diritti patrimoniali nel momento statico e in quello dinamico, la pubblicazione è imminente. Di essi mi sono già occupato in precedenti discorsi. Desidero dire soltanto che sarebbe desiderabile il ritorno alla tripartizione romana nella sistemazione ultima del codice, con la sola aggiunta in un quarto titolo degl'istituti speciali.

CODICE DI COMMERCIO. — Di particolare importanza è il progetto del codice di commercio, licenziato con grande coraggio, in pieno sconvolgimento internazionale della politica e dell'economia a causa della guerra. Va data lode al Ministro per aver mantenuta l'autonomia di questa parte del diritto codificato, la quale corrisponde alle particolari esigenze della economia organizzata a base mobiliare ed al ricorso storico dell'originaria impronta corporativa del diritto commerciale, mentre difende il primato italiano nella creazione del sistema delle norme relative ai rapporti mercantili.

La prova trillustre fatta dalla originale politica corporativa e l'attuazione sempre più ampia e risoluta dei principii dell'economia controllata — così nel regolamento pubblicistico dell'organizzazione e dell'attività produttiva e mercantile, come nel margine che va lasciato all'emanazione contingente di leggi professionali, accordi intersindacali e regolamenti corporativi — ha suggerito od imposto ampie modificazioni dei precedenti progetti per la scelta, la sistemazione e la disciplina della materia che dovrà contenere il nuovo codice. Anche questo, dunque, accentuerà l'impronta nazionale, mentre corrisponderà agli orientamenti economici a tipo imperiale cui l'Italia è assunta; e, insieme agl'interessi generali, esso salvaguarderà, in giusti limiti, i principii dell'iniziativa individuale e della impresa privata, con quel felice equilibrio che distingue la nostra tradizione e la legislazione littoria.

Il codice di commercio vigente appartiene ad una fase economica dominata dall'attività di scambio. Esso infatti solo timidamente accenna

all'impresa manifatturiera; ma la costringe nel sistema della materia commerciale, che non può riferirsi a tutto intero il fenomeno della produzione.

Il carattere integrale di questo e il grandissimo incremento della nostra industria, oggi più accentuato per le direttive autarchiche, fa comprendere che il codice di commercio è ormai insufficiente come legge dell'attività economica.

La dottrina italiana si è già prospettata la convenienza di una disciplina unitaria di tutti i rapporti giuridici creati, nel suo dinamismo, dall'azione produttiva; disciplina che, sulla base del principio di ingerenza dello Stato, ponga in concrete formulazioni positive i rapporti tra questo e il produttore.

Tale tendenza vuole essere apprezzata nel suo giusto valore, anche perchè implica un'unità legislativa rispecchiante l'unità dell'interesse economico e può essere fertile di importanti sviluppi; si pensi, specialmente, alla più agevole possibilità di superare la classica distinzione tra materia di commercio e materia civile, che mal corrisponde alle esigenze dei rapporti della vita odierna e che il progetto del libro delle obbligazioni ha cercato di eliminare attraverso un insistente assorbimento dei principii del diritto commerciale; si pensi ancora alla possibilità di unificare, nel quadro di un solo codice, le due forme di procedura concorsuale collettiva: la liquidazione coatta e il fallimento.

Comunque, nel progetto sono rilevabili: innumeri perfezionamenti tecnici; appropriate soluzioni di molti delicati e dibattuti problemi; sicurezza di costruzione degl'istituti; adozione dei più larghi orientamenti dottrinali, non senza, tuttavia, un'abile accettazione e fusione di utili suggerimenti di minori indirizzi scientifici. E' rilevabile specialmente, nella nuova divisione della materia, il sistema organico d'inclusione delle disposizioni di natura amministrativa, corporativa, penale e processuale; e, per la parte più propriamente di natura privata, anche in rapporto alla legislazione recente e d'imminente pubblicazione, è rilevabile così, indipendentemente dalla riserva su indicata, l'esattezza di delimitazione della linea di confine fra codice civile e codice di commercio, come l'ordine e la coordinazione nelle disposizioni di completamento, in quelle di eccezione e in quelle occasionali. Le innovazioni sono spesso profonde e non riflettono singole norme e particolari istituti, ma investono tutto il sistema precedente: appaiono veramente encomiabili quelle sulla gerarchia delle fonti, sullo statuto professionale del commerciante, sulla disciplina dell'azienda e della pubblicità commerciale, sulla repressione della concorrenza illecita, sulla disciplina dei rappresentanti di commercio e dei mediatori; egualmente vanno segnalate la revisione dell'istituto dei piccoli fallimenti, la

parte generale sui titoli di credito, l'istituto dell'amministrazione controllata del quale è stata discussa la convenienza.

Particolare rilievo merita la soluzione del problema relativo alla delimitazione dell'area di applicazione della legge commerciale: il progetto ripudia l'impostazione francese della materia di commercio sull'atto oggettivo isolatamente considerato e restituisce al codice la struttura soggettiva del diritto commerciale secondo i concetti d'impresa e d'esercizio; in tal modo esso si riporta alle norme originarie dello speciale diritto e quindi alla nostra tradizione, mentre corrisponde alle finalità proprie delle norme che concernono le attività economiche organizzate ad impresa, nonchè ai principii della funzione sociale delle imprese e, in genere, alle esigenze corporative.

Eguale va rilevata l'istituzione del registro di commercio, in cui debbono essere contenuti i fatti più salienti dell'attività del commerciante e tutte le notizie che possano interessare i terzi. Il registro assume una notevole importanza giuridica come mezzo di pubblicità; e la sua importanza è nella norma per cui i fatti che debbono risultare dal registro, quando non vi sono iscritti, non possono essere opposti ai terzi — i quali, a loro volta, non possono ignorare l'esistenza dei fatti ivi annotati. Sono ancora divise le opinioni sul carattere prevalentemente giuridico o amministrativo che va attribuito a tale registro; e quindi se deve essere tenuto presso il Tribunale, come è nel progetto, o presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Accuratamente modificata e completata, per porla all'altezza delle moderne esigenze, è la disciplina delle società. Abolito il nome equivoco e talvolta fittizio di *anonima*, resta la qualifica di *società per azioni* soltanto per le imprese di notevole capitale, convenientemente ordinate specie per quanto riguarda la serietà e verità dei conferimenti e del bilancio, nonchè per il funzionamento. Si è introdotta però la società a garanzia limitata, esistente già nelle provincie redente, che ha il vantaggio di consentire l'assunzione di responsabilità limitata alla quota-somma sottoscritta dai soci.

Fra le tante disposizioni meritevoli di aperto consenso vi è quella che attribuisce al giudice delegato l'istruttoria del procedimento penale per bancarotta; riforma questa invano reclamata da un cinquantennio dalla scienza giuridica e dalla logica amministrativa, pur fra contrasti male ispirati da vieti presupposti formalistici sulla separazione della giustizia civile dalla penale e da deprecabili tendenze alla specializzazione dei giudici. Al rin vigorimento della disciplina penale del commercio, ben unificata in un solo libro, alla semplificazione del processo di fallimento e all'accentuazione del suo carattere pubblicistico ed ufficioso, già manifesto nella

legge Rocco anche attraverso gl'interventi del P. M., si aggiunge questo provvido accentramento di una materia inscindibile per sostanza e per intenti. Esso arrecherà economia di tempo e di personale, perfezionamento dei mezzi d'indagine, uniformità di criteri direttivi, più ordinato e completo svolgimento delle due procedure tanto connesse. In particolar modo l'interdipendenza delle due istruttorie, derivante, più che da cumulo di funzioni, dall'accrescimento dei poteri del giudice delegato — ancora troppo deficiente d'iniziativa, d'energia, d'intransigenza — assicurerà migliore efficacia alla funzione preventiva e repressiva del fallimento, maggiore austerità di costume nella procedura fallimentare, più severa tutela della moralità del commercio. Nell'amministrazione della giustizia i più semplici mezzi son quelli che talora conseguono i migliori risultati!

CODICE DELLA NAVIGAZIONE. — L'attuale progetto di codice della navigazione, che dovrà comprendere anche la navigazione aerea, sulle tracce del precedente disegno del 1931 riunisce in un sistema organico così le norme di diritto pubblico come quelle di diritto privato attinenti alla navigazione e al traffico marittimo. Dette norme si rinvenivano ora divise fra il codice della marina mercantile e quello di commercio, con successive modificazioni intervenute in conseguenza della ricezione nel diritto interno di regole stabilite da convenzioni internazionali.

Con il futuro codice avrà il suo riconoscimento legislativo l'autonomia del diritto della navigazione. Sebbene la navigazione non si possa considerare avulsa dalla sfera di azione del diritto commerciale, tale autonomia è giustificata da ragioni teoriche e da esigenze pratiche, le quali si fondano segnatamente sulla natura tipica di molti fra gli istituti di diritto marittimo e sulle interferenze del diritto pubblico marittimo amministrativo, internazionale, processuale e penale con quello ora di pertinenza del diritto commerciale. Si imponeva una unità di indirizzo per la coordinazione delle norme contenute in testi legislativi diversi al fine di eliminare le antinomie e le inutili differenziazioni e per assicurarne la connessione logica e giuridica.

D'altra parte già da lungo tempo era stato segnalato l'anacronismo di molteplici disposizioni del codice di commercio di fronte alle trasformazioni della tecnica della navigazione. Il periodo della navigazione velica — alle particolari condizioni del quale ancora si rapportano parecchie disposizioni del codice di commercio — è stato superato da quello della navigazione a vapore e dall'avvento della radio-telegrafia. Le trasformazioni della tecnica importavano necessariamente un cangiamento di relazioni giuridiche, che il legislatore avrebbe avuto il compito di disciplinare.

Nella sistemazione del diritto marittimo si contrappongono due tendenze: l'una che ravvisa nell'internazionalità il carattere precipuo del diritto marittimo, che ne fa un diritto a sè con impronta affatto particolare e che propugna conseguentemente la creazione di un diritto uniforme; l'altra, in difesa delle tradizioni giuridiche nostrane, contrasta all'ammissione non necessaria di istituti di origine straniera.

Verso quest'ultimo indirizzo, sono decisamente orientate le istruzioni rivolte dal Ministro Guardasigilli al comitato ministeriale, cui venne affidato l'incarico della compilazione del progetto. In dette istruzioni si poneva in rilievo l'esigenza « che il nuovo codice non si discosti dalle caratteristiche tipicamente italiane dei nostri istituti, nè dalla nostra tradizione giuridica. Se a ciò pongono intralcio norme e convenzioni internazionali occorre studiare il modo di potersi, laddove possibile, sciogliere dai vincoli da esse create... Il momento è forse tutt'altro che sfavorevole per codificare il diritto della navigazione con una relativa libertà di iniziativa e cioè senza vincoli di eccessiva dipendenza e subordinazione rispetto a norme o ad accordi che... di fatto possono risolversi nel sacrificio di nostre esigenze peculiari o nella restrizione di istituti fondamentali propri del nostro diritto ».

Peraltro non si rilevano nel progetto fondamentali divergenze con le regole accolte in convenzioni internazionali. E' da segnalare l'ulteriore limitazione della responsabilità degli armatori per le obbligazioni contratte in occasione o per i bisogni del viaggio, o sorte da atti compiuti durante il viaggio, rispetto a quella stabilita nella convenzione di Bruxelles 25 aprile 1924 accolta nella nostra legge 25 maggio 1929 n. 868, senza che tuttavia si sia ripristinato il sistema italo-francese dell'abbandono liberatorio ai creditori. E parimenti le deroghe alla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (R. D. L. 6 gennaio 1928 n. 1958 convertito in legge 19 luglio 1929 n. 1638) sulla responsabilità del vettore per la perdita o avaria delle merci trasportate, attengono precisamente al limite del risarcimento.

Nelle disposizioni preliminari il progetto enuncia le fonti del diritto della navigazione, determina i limiti del mare e dello spazio aereo soggetti alla sovranità dello Stato e stabilisce normalmente nella legge nazionale della nave e dell'aeromobile la legge regolatrice dei rapporti giuridici. Degna di rilievo è la disposizione per la quale — eliminandosi, così, ogni dubbio — gli atti o fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, concedendosi, sotto la condizione di reciprocità, l'applicazione della stessa norma per le navi o aeromobili di navigazione estera.

Fra le molteplici disposizioni, che innovano al diritto vigente, sono

particolarmente notevoli la definizione della nave e del galleggiante e la nozione delle figure giuridiche dell'armatore e del raccomandatario. Oggetto di specifica disciplina è la comproprietà navale nella fase statica e in quella dinamica di società di armamento per la gestione comune della nave da parte dei comproprietari. Con norme diffuse viene regolata la situazione giuridica del comandante della nave ed è disciplinato il contratto di arruolamento. L'istituto del noleggio viene con esattezza di costruzione scientifica differenziato dal contratto di trasporto: si determinano le norme per il carico delle merci e per il computo delle stallie e delle controstallie, le quali ultime, secondo il progetto, hanno carattere di supplemento di nolo e non di indennità. La documentazione del contratto di trasporto viene minutamente regolata: per i soli ordini di consegna propri si ammette la funzione rappresentativa. La materia delle assicurazioni viene rimaneggiata in relazione al concetto che ciò che viene assicurato è l'interesse — come rapporto fra una persona ed una cosa esposta ad un rischio — e non la cosa od il rischio. E' disciplinato il contratto di recupero: sulle tracce del R. D. 5 luglio 1928 n. 1816 viene regolata la materia dei privilegi e delle ipoteche. Per la prescrizione estintiva si adottano termini più brevi di quelli fissati dal codice di commercio risolvendo questioni tuttora controverse in dottrina e giurisprudenza.

Le disposizioni processuali determinano le norme per l'istruzione preliminare sui sinistri marittimi e sulla competenza per la risoluzione delle relative controversie, attribuite secondo il limite del valore al comandante di porto o al Tribunale. Il Tribunale e la Corte di Appello all'uopo sono integrati da due consulenti tecnici. Con criterio analogo viene fissata la competenza per le controversie relative alle locazioni di opera, devolvendosi tuttavia all'ufficio del lavoro portuale, senza limite di valore, la cognizione delle controversie individuali fra i lavoratori portuali e fra essi e i datori di lavoro. Si tratta infine del procedimento per la limitazione della responsabilità degli armatori e del procedimento di esecuzione forzata e delle misure cautelari.

Nell'attuale progetto come già nel disegno del 1931 manca il titolo del prestito o cambio marittimo: permangono le facoltà del comandante di prendere danaro a prestito per le esigenze della navigazione con privilegio per il credito relativo. Mancano pure, a differenza del disegno del 1931, le norme di natura penale e disciplinare.

REGOLAMENTO GENERALE GIUDIZIARIO. — E' di grande importanza la riforma del Regolamento Generale Giudiziario. A tal riguardo desidero fare accenno ad un argomento che c'interessa più da vicino.

Un regolamento del processo avanti la Corte Suprema per essere utile e aderente alla funzione istituzionale di questo massimo organo giudiziario, che tanto si differenzia dalle magistrature di merito, dovrebbe ispirarsi alla distinzione in due stadii della procedura formulare romana — indirizzò questo che già avrebbe potuto essere adottato sotto l'impero dell'abrogato codice, tanto più per l'esistenza dell'art. 292 del Reg. Gen. Giud., se un'improvvida prassi non avesse in certo modo incoraggiato la più pertinace forma di litigiosità con sicura offesa alla dignità ed al compito proprio del Supremo Collegio.

Il codice di rito, ora promulgato, contiene ottimi principii in tal senso; ma le norme relative, per conseguire il loro scopo, debbono trovar sussidio nel regolamento. Il quale dovrebbe stabilire finalmente che i servizi di ordine della Corte Suprema, sia nel ramo giudicante che in quello requirente, vanno organizzati in modo unitario per l'economia del lavoro e per la sua più perfetta efficienza.

I ricorsi dovrebbero esser rimessi da apposito ufficio di cancelleria direttamente al Pubblico Ministero; e, per la serietà della funzione, andrebbe fatto obbligo ai patrocinanti di concretare nel ricorso, in forma di *massima*, le tesi giuridiche che intendono sostenere in opposizione a quelle che adotta la sentenza impugnata. Quest'ultima norma farebbe sì che, fin dal primo ingresso avanti la giudicatura suprema, le questioni di diritto fossero nettamente determinate, invece che — come ora spesso avviene — confuse in una esposizione sovrabbondante di *mezzi* e in citazioni non sempre necessarie e talvolta nemmeno appropriate di articoli di legge che si asseriscono *violati*. L'altra norma, ancor più necessaria, della immediata trasmissione dei ricorsi al P. M., renderebbe più sollecita la definizione della causa, in quanto eliminerebbe ritardi inutili per passaggio di fascicoli e copie nelle cancellerie e svincolerebbe il giudice da molteplici atti amministrativi che non sono connessi con l'esercizio della sua funzione. Esso inoltre offrirebbe il vantaggio di avere sollecite e subito notificate alle parti le conclusioni scritte del P. M. quando egli ritenesse doversi provvedere in camera di consiglio.

Un sistema pratico siffatto concentrerebbe nell'ufficio del P. M. una funzione propria del suo istituto in Corte di Cassazione; ma, specialmente, assicurerebbe un agevole mezzo per separare i ricorsi che manifestamente vanno respinti da quelli che esigono discussione contraddittoria. Nè esso importerebbe duplicazione di esami da parte del giudice, come in noti istituti stranieri, perchè già è da presumere che le richieste del P. M., attenendo a casi evidenti, pressochè nella totalità non dovrebbero provocare dissensi, e comunque la decisione della camera di consiglio — ove,

in rare occasioni, essa non ritenesse *ictu oculi* la fondatezza della richiesta del P. M. — si risolverebbe in un semplice provvedimento di rinvio ad esame approfondito, anche con la garanzia della discussione in udienza. Ben si comprende che pure per i ricorsi penali dovrebbe valere il medesimo sistema, il quale andrebbe completato col rinvigorimento dell'Ufficio Massimario, tanto felicemente istituito, in modo da attribuirgli maggiore efficienza e da render possibile la comunicazione ai patrocinatori dei precedenti giurisprudenziali, *come atto del P. M.*, nel momento in cui questi disponesse per la notificazione della requisitoria o per la richiesta di fissazione dell'udienza.

E' contrario alla ragione giuridica ed all'utilità sociale indulgere alla veramente eccessiva e ingiustificata frequenza di ricorsi che — come segnalano le statistiche — *per quattro quinti* la Corte deve rifiutare.

Impedire con accorti mezzi pratici la discussione in udienza di ricorsi futili, cavillosi od equivoci, conferirebbe maggior dignità alle discussioni orali, nè turberebbe interessi professionali meritevoli di tutela: ristabilirebbe invece l'armonia fra la funzione concreta e la finalità istituzionale del Supremo Collegio.

ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA. — Alla promulgazione del codice di procedura civile seguirà la riforma dell'Ordinamento Giudiziario; ed il Ministro va ponendo somma cura nel regolarne quella più importante parte che attiene all'istituzione di giurisdizioni e di giudici.

Per valide ragioni la mantenuta separazione fra il ruolo delle Preture e quello dei Tribunali e delle Corti viene temperata nel progetto con l'unicità del concorso per accedere in magistratura e con la possibilità di passaggio di ruolo, in modo che di uguale dignità, di uguale prestigio siano circondati tutti coloro che appartengono all'ordine giudiziario, qualunque sia l'ufficio o il ruolo. Si concreta anche lo svolgimento delle carriere in modo da assicurare celere ascesa nei gradi ai più meritevoli senza che con ciò siano trascurate le giuste aspirazioni di tutti. Le garanzie per la più assoluta indipendenza dei magistrati vengono rinforzate; ed è rinviogorita l'alta autorità del Ministro, che del buon funzionamento della giustizia ha la responsabilità.

Attraverso gli studi del Regolamento Generale Giudiziario si conosceranno ancor meglio le varie esigenze pratiche. A questo riguardo, senza ripetere quanto più volte ho detto, desidero nondimeno richiamare l'attenzione sulle cure che merita l'istituto del P. M., cui si dovette precipuamente la formazione di un eccellente costume giudiziario dopo l'unifica-

zione del Regno, prima che malcaute riforme non ne compromettessero l'efficienza dei quadri e ne snaturassero le funzioni.

Ci è assai noto con quanta passione il Ministro attende a questa parte della riforma legislativa e siamo certi, per la esperienza già fatta dell'opera sua in altri settori, che anche in questa complessa materia saprà risolvere problemi apparsi per lunghi anni insolubili.

(2) GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE. — Non posso omettere di accennare — e soltanto per la singolarità delle questioni — ad alcune fra le moltissime sentenze che andrebbero rilevate per la dottrina, l'accuratezza, l'acutezza della disamina e della soluzione adottata.

In diritto civile, in applicazione delle nuove norme del libro primo, è stato deciso: che la nullità di disposizioni testamentarie a favore di figli adulterini fatte sotto l'impero del codice abrogato non può essere dichiarata qualora, vigente il nuovo codice, abbia avuto luogo il riconoscimento; e che la ricerca della maternità è interamente regolata dall'abrogato codice quando sono intervenute sentenze interlocutorie anteriormente all'entrata in vigore del libro primo.

In diritto commerciale, è stata riconosciuta con esattezza di criteri giuridici la possibilità della permanenza della identica personalità giuridica, malgrado la trasformazione d'una in altra forma della società commerciale, di cui siano rimasti immutati l'oggetto e gli elementi fondamentali. Delicata materia che anche quest'anno ha formato oggetto di discussione dinanzi al Supremo Collegio è la liquidazione coatta in via amministrativa, quella procedura cioè, che, con disciplina varia, sostituisce la comune procedura fallimentare per molti enti parastatali e anche per molte aziende sociali e private, alla vita e sviluppo delle quali lo Stato abbia interesse. Non poche sentenze degne di particolare rilievo hanno fissato i limiti di demarcazione fra le due procedure, la loro distinta ragione di essere e i poteri degli organi amministrativi nell'esplicazione delle funzioni a loro affidate. Questa materia subirà modificazioni profonde, se — superate le discussioni cui ha dato luogo — nel nuovo codice di commercio verrà introdotto l'istituto dell'amministrazione controllata che, per quanto meglio disciplinato e circondato da garanzie, non è in sostanza che la vecchia moratoria.

In diritto internazionale, in contrasto con una antica sentenza molto discussa della Cassazione di Roma, e in perfetta aderenza col concetto di immunità concessa alla persona fisica per l'esplicazione della propria libertà d'azione, è stata riconosciuta l'esenzione dalla giurisdizione ita-

hiana in materia civile agli atti compiuti nella veste privata dagli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato italiano.

Nel nuovo e vasto campo del diritto sindacale e corporativo, con una decisione, che è apparsa ispirata a criteri d'umana pietà anzichè di stretto diritto, e che invece attinge la sua essenza giuridica alle limpide e fresche fonti della Carta del Lavoro, è stata riconosciuta l'indennità di preavviso e di anzianità all'impiegato indottosi a chiedere il licenziamento per ragione di avanzata età e di malattia inguaribile. Pure in materia di licenziamento, è stata riconosciuta la conservazione del posto durante il periodo di richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, ma non anche per il tempo successivo al servizio militare, qualora, cessato questo servizio, l'impiegato non riprenda il posto. E' stata dichiarata la validità del patto inserito in un contratto collettivo col quale si vieta al datore di lavoro di licenziare dipendenti che coprono la carica di dirigenti di sindacati.

Nel diritto agrario degna di rilievo è la decisione che proclama l'inesistenza del privilegio del credito agrario sulle scorte di pertinenza del locatore, basandosi sull'esatto criterio giuridico che l'immobilizzazione per destinazione delle scorte del primo anno di locazione si perpetua nelle ricostituzioni successive ai fini della dotazione del fondo locato. S'è portato ulteriore contributo alla chiarificazione della natura giuridica della Carta della mezzadria e della sua posizione gerarchica nelle fonti del diritto positivo considerandola come schema teorico che acquista pratica efficacia a mezzo del contratto collettivo ad essa ispirato. In armonia con un'autorevole dottrina, in cui è emerso per originalità di pensiero il camerata Putzolu, è stata riconosciuta la competenza del giudice del lavoro a conoscere delle controversie di piccola affittanza sul presupposto della prevalenza dell'elemento lavoro e dell'assoggettabilità dei relativi rapporti giuridici alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

L'ampio campo della legislazione speciale ha fornito materia a importanti dibattiti.

Il decreto istitutivo dell'Azienda Generale Italiana Petroli (Agip) è stato oggetto di ampio esame ai fini della competenza a giudicare delle controversie relative al personale dipendente. La decisione, tanto attesa nel mondo scientifico, s'è basata sulla natura intrinseca dell'ente, che non può essere pubblico perchè commerciante, rilevando il fenomeno nuovo, sorto sotto il Governo fascista, del così detto azionariato di Stato, destinato a collaborare con le più ardite iniziative private senza gli ostacoli delle lentezze burocratiche.

Altra disputa non meno importante ha originato il decreto-legge 5 otto-

bre 1936-XIV n. 1745 sull'allineamento della lira relativamente alla validità della clausola oro. Il Supremo Collegio mutando il costante indirizzo giurisprudenziale di oltre tre lustri ha ritenuto la nullità della clausola, con quattro sentenze che hanno suscitato ampia discussione nel campo finanziario. Il principio dell'autonomia della volontà contrattuale, giudicò la Corte, non è più sufficiente a dirimere la controversia delle clausole oro-valore, dovendosi il problema risolvere sotto angolo visuale diverso di fronte al sistema valutario introdotto col citato decreto. Questo intese non solo ragguagliare il valore intrinseco della lira italiana alle più importanti monete estere, ma anche rendere insensibile il mercato interno alla svalutazione prodotta dall'allineamento della lira.

La legge contenente norme per la radio-diffusione di esecuzioni artistiche ha trovato applicazione in un caso interessante il campo lirico teatrale. E' stato deciso che, con l'avvenuta radio-diffusione, l'espropriazione consentita per ragione di pubblica utilità al concessionario è consumata, e perciò non gli è permesso ripetere la radiodiffusione per mezzo delle impressioni raccolte nel campo dell'esecuzione.

Un'accurata disamina della molteplice legislazione succedutasi ha condotto a negare la possibilità di concedere in locazione le farmacie così dette legittime.

In diritto processuale sono degne di rilievo tre sentenze in materia di ricorso alle Sezioni Unite. Con una è stato deciso che la Commissione, istituita per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dell'ufficio della proprietà intellettuale, ha natura giurisdizionale, per cui è ammesso ricorso solo per incompetenza ed eccesso di potere — e che non rientrano in alcuna delle predette ipotesi le questioni attinenti alla brevettabilità di una invenzione. Con l'altra parimenti è stato riconosciuto carattere giurisdizionale alle decisioni della Commissione Centrale per le professioni sanitarie, che pertanto sono impugnabili solo nei due casi summenzionati. Con l'ultima si è dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione emanata dal Governatore dell'Eritrea in riforma di sentenza del Tribunale sciaraitico, considerandola emessa da organo di giurisdizione ordinaria e non soggetta — secondo il particolare ordinamento — a ricorso ordinario per cassazione.

Per la materia penale accennai altra volta alla decisa volontà del S. C. di tendere ad una uniformità di interpretazione; ed invero su molte questioni, di cui non posso non ricordare le più interessanti, può ormai ritenersi definitivamente consolidata la giurisprudenza.

Per quanto da tempo più non si dubiti della natura pubblicistica del

Partito Nazionale Fascista, la questione è stata quest'anno nuovamente sottoposta all'esame del Supremo Collegio, che, con novello rigore giuridico, ha riaffermato la pubblicità di questo essenziale organo del rinnovato ordinamento politico nazionale. Notevole in questa materia è la decisione che ha riconosciuto al P. N. F. carattere di diritto pubblico prima ancora dell'emanazione della legge sul Gran Consiglio.

Anche quest'anno è stato ribadito dalla Corte il principio che ove l'indagine sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato si presenti difficile e complessa il giudice debba disporre la perizia. Si è confermato con nuovi argomenti: che il concorso di più circostanze aggravanti previste nel n. 1 dell'art. 628 c. p. importa un solo aumento di pena; che non è punibile la così detta truffa processuale; che in tema di costituzione di parte civile degli enti pubblici occorre tener presente la distinzione tra danno sociale e danno privato, spesso dimenticata dalle magistrature di merito, le quali non rare volte ne ammettono la costituzione per reati che non arrecano loro alcun danno patrimoniale o non patrimoniale; che la notificazione all'imputato residente all'estero va fatta nelle forme degli irreperibili, anche se è nota la residenza; che il divieto della *reformatio in peius* non è applicabile all'appello contro sentenze istruttorie; che il difetto di motivazione non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione contro sentenze del Tribunale Supremo Militare.

Solo in qualche questione è occorso di notare un mutamento di indirizzo: così, in senso contrario a quanto venne affermato l'anno precedente, è stato ritenuto che il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso anche se la pena non superiore ad un anno, inflitta con la sentenza, deriva dal concorso di più reati; così pure si è ritenuto che non ricorre l'aggravante della connessione pel reato di falso in scrittura privata commesso per consumare la truffa.

Non sono mancate decisioni che hanno risolto casi interessanti e nuovi.

In materia di delitti contro il matrimonio la Corte ha ritenuto che è punibile il delitto di bigamia commesso all'estero da cittadino italiano che ha rinunciato alla cittadinanza, divorziando dalla moglie, rimasta nel Regno; ed ha affermato l'ammissibilità del tentativo nel delitto di bigamia. Ha deciso pure che la sentenza omologatrice della separazione consensuale tra coniugi rientra nel concetto di « sentenza di condanna » ai fini del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Inoltre ha ritenuto che non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della concubina.

Rispetto ai reati commessi all'estero si è ritenuta sussistente la condizione di punibilità della presenza nel territorio dello Stato anche se la

presenza deriva da estradizione per altro reato; si è giudicato pure che per il riconoscimento di sentenza penale straniera contumacia è sufficiente che il cittadino sia stato citato regolarmente secondo la legge straniera.

Notevole è inoltre, per la non sempre agevole applicazione del criterio distintivo tra attività giurisdizionale e attività amministrativa, la sentenza secondo cui il giudizio di stima, deferito dalla legge sulle antichità e belle arti ad una speciale commissione per l'accertamento del valore dell'oggetto abusivamente esportato, ha carattere giurisdizionale e come tale ha efficacia di sospendere il corso della prescrizione per contrabbando.

In materia commerciale si è precisato che, per la sussistenza del reato di violazione degli obblighi inerenti ai sindaci di società commerciali, è sufficiente il dolo di pericolo; si è pure ritenuto non configurabile il reato di ricettazione fallimentare se il fatto è stato commesso prima della dichiarazione di fallimento.

In materia di approvvigionamenti la Corte ha ritenuto soggetti a confisca i generi sottratti al consumo normale nel caso di condanna per il reato di accaparramento di merci; ed ha stabilito che nella vendita di merci da piazza a piazza sia da osservarsi il listino dei prezzi del luogo ove si è perfezionato il contratto di compravendita.

Numerose sono state le massime affermate per la prima volta nel campo processuale.

Nella disciplina della responsabilità civile è stato ritenuto che la costituzione di parte civile tardiva può essere dichiarata anche dalla Corte di Cassazione e che l'obbligo del responsabile civile di notificare l'impugnazione alle altre parti sussiste anche se il gravame investa il capo della sentenza relativo alla colpevolezza dell'imputato.

Infine, in tema di custodia preventiva, è stato affermato che non è consentita la scarcerazione di una donna incinta se, per il delitto, è obbligatorio il mandato di cattura; e che non è computabile nella durata della misura di sicurezza il tempo trascorso in custodia preventiva.

Discussione importante si è avuta ancora circa la titolarità del diritto d'impugnazione da parte del pubblico ministero. Si è creduto che la legge non attribuisca al procuratore generale della Corte di Appello la facoltà di produrre gravame avverso ordinanza del giudice istruttore in tema di libertà provvisoria. Contrasta tale indirizzo anche col pensiero del legislatore fascista sui poteri del P. M. illustrato dal Ministro Rocco. Egli, attuandosi i codici penali — dei quali è prossimo il glorioso decennale — per spicciamente segnalava il carattere unitario e gerarchico del P. M. e ribadiva, sottolineandolo, il principio della facoltà di *sostituzione* del procuratore generale agli uffici del P. M. dipendenti.

Il provvedimento di sovrana clemenza del 24 febbraio ultimo era naturale che avesse ripercussioni sensibili anche avanti la Corte Suprema (2212 sono stati i ricorsi definiti per amnistia), diminuendo da una parte la quantità di lavoro, ma determinando interventi giurisprudenziali, necessari per la più esatta ed uniforme interpretazione di alcune norme nel provvedimento stesso contenute.

Tanto più è stato utile l'insegnamento del Supremo Collegio in quanto, a malgrado l'accurata redazione del decreto, qualche incertezza, come si rileva anche da tutti i rapporti dei procuratori generali, si è avuta in primo tempo.

Sorgeva infatti dissenso circa l'esclusione dall'amnistia e dal condono dei sottoposti alla libertà vigilata, in quanto si dubitava se potesse riguardare tale esclusione condannati pei quali non fosse ancora in atto l'esecuzione della misura di sicurezza alla data del decreto.

La Corte, restando al dettato del decreto, giudicava doversi intendere esclusi dai benefici di sovrana clemenza soltanto coloro pei quali aveva già avuto inizio l'esecuzione della misura di sicurezza. Codesta decisione, comunque, ha fornito un sicuro criterio direttivo d'interpretazione.

Contrasto assai più grave si è manifestato tra le sezioni della Corte circa le persone che hanno riportato due o più condanne precedentemente al decreto. La retta interpretazione che è prevalsa è nel senso di escludere soltanto coloro che hanno riportato la condanna precedentemente a quella per la quale i benefici si domandano.

(3) **LEGISLAZIONE DI GUERRA.** — Le disposizioni, recentemente emanate, o già predisposte fin dal tempo di pace dai competenti organi del Governo, con preventiva e chiara percezione del vasto complesso di bisogni a cui la Nazione avrebbe dovuto far fronte nel caso di conflitto, possono — sostanzialmente — raggrupparsi in alcune categorie, tutte armonizzate all'intento di assicurare al nostro Paese, in così eccezionali contingenze, la più importante e perfetta attrezzatura pel potenziamento di ogni energia individuale e collettiva.

In un primo gruppo vanno comprese quelle norme che riflettono la organizzazione generale e la disciplina della Nazione; in un secondo quelle sulla difesa economica di essa, per salvaguardarne il ritmo della vita commerciale ed impedire ogni abuso; in un terzo le disposizioni, più particolarmente concernenti la tutela penale, l'esercizio dell'azione, la competenza e la procedura dei giudizi, anche in relazione alla situa-

zione della parte di territorio dichiarata in istato di guerra; ed, infine, vi sono norme particolari, che riguardano, ad esempio, la confisca dei beni appartenenti ai sudditi nemici, o il risarcimento dei danni sofferti dai cittadini.

Le disposizioni del primo gruppo trovano il loro fondamento nella legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra: ma sono state anche meglio perfezionate, adeguandole alle esigenze del periodo bellico, con la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e con quella del 24 maggio 1940, n. 461, sulla disciplina dei cittadini. La prima prevede e determina le grandi linee basilari di tale organizzazione; specifica i compiti direttivi del Governo, stabilisce gli organi e i mezzi per lo sviluppo e la utilizzazione delle risorse e attività del paese per conseguire la vittoria; ed istituisce un organico complesso di uffici per la mobilitazione civile. La seconda appronta quel che occorre al servizio civile, ed obbliga a tale servizio uomini, donne, ragazzi, determinandone i limiti di età, senza altra eccezione che quella della prestazione militare. Legge, questa, che, secondo il massimo postulato del Regime — la subordinazione dell'individuo allo Stato — mira alla organizzazione totale ed unitaria di ogni forza, di ogni animo, di ogni intelligenza a favore della Patria in armi: mentre nessuna debolezza, nessuna defezione alle necessità del sacro scopo può ormai più essere ammessa e tollerata. A ciò si aggiunge la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari (Legge 18 giugno 1940, n. 631), che pone accanto all'esercito in armi e all'esercito civile l'esercito alacre del lavoro.

Il R. D. 8 luglio 1938 n. 1415, entrato in vigore col R. D. 10 giugno 1940, n. 566, data del nostro intervento, stabilisce, poi, con impeccabile precisione di termini e di concetti, e con organica visione e previdenza per ogni possibile eventualità, il complesso di norme giuridiche, che regolano lo stato di guerra; definendo la qualità di belligerante, disciplinando la dichiarazione e la cessazione dello stato di guerra, dando norme sulle occupazioni del territorio nemico, sugli atti di ostilità sulla condizione dei prigionieri, sugli atti giuridici dei militari in zona di operazioni; determinando e risolvendo le questioni relative alla navigazione marittima, al blocco, al contrabbando, e precisando le modalità della guerra aerea marittima e terrestre anche in relazione ai rapporti economici con gli Stati nemici e con le persone di nazionalità nemica. Alle quali disposizioni, e sempre nel quadro del regolamento giuridico della organizzazione e disciplina del Paese, vanno aggiunte tutte quelle, relative alla censura della corrispondenza e al controllo dei mezzi di comunicazione, previsti dal

R. D. 12 ottobre 1939, n. 2247; e le statuizioni, più specialmente dettate per la difesa antiaerea passiva, fra le quali hanno anche valore giuridico le prescrizioni per l'oscuramento, l'obbligatoria costruzione di rifugi nelle proprietà private e la istituzione del capo fabbricato, al quale recentemente è stata, per legge, attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, per meglio agevolarne e potenziarne le delicate funzioni.

Un secondo gruppo riguarda l'altro essenzialissimo aspetto della difesa nazionale; cioè l'attività commerciale ed industriale ed economica, che va regolata in modo che nessuna energia sia dispersa e frustrata, e che nessun abuso sia consentito.

A tale scopo furono emanate, con R. D. 3 settembre 1939, le norme sulla disciplina dei prezzi delle merci e contro l'accaparramento, così come dettagliate disposizioni furono dettate pel censimento e la raccolta dei rottami di ferro, del rame, delle cancellate, e per la denuncia dei combustibili, detenuti dalle ditte industriali. E qui si è accennato solo alle più importanti fra esse, mentre con altri decreti si provvede, man mano, e a seconda della necessità di singole evenienze, sempre mirando all'armonico fine di accrescere, in ogni settore, i mezzi di resistenza. E' all'uopo a rilevarsi che, in questo campo, fin dal tempo di pace, si era venuto a creare un complesso di provvidenze, che assicuravano la più salda compagine economica della produzione e del lavoro; così come per le norme, più propriamente dirette a stroncare il pericoloso fenomeno dell'accaparramento ed imboscamento delle derrate di comune consumo, la legislazione anteriore aveva già posto freni rigorosi e infrangibili. Le ultime provvidenze, al riguardo emanate, hanno non solo intensificata la tutela penale, ma hanno anche, con più precisa formulazione tecnica, meglio fissati gli estremi giuridici dei vari divieti. In tale settore, è di saliente rilievo il R. D. 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, determinato dal concetto informatore ed essenziale di impedire non solo ogni speculazione, ma di adeguare l'economia nazionale alle necessità contingenti, tutelando, da un lato, l'interesse civico con l'impedire ogni aumento, e col far rimanere integro, salvo che per giustificate eccezioni, il diritto alla abitazione; e dall'altro, col divieto di nuove costruzioni e di nuovi impianti, provvedendo a che tutte le energie economiche siano ora rivolte al solo potenziamento bellico del Paese.

Sono anche da notarsi le norme della legge 9 luglio 1940 n. 890 per la sospensione delle esecuzioni su beni mobili ed immobili, appartenenti a militari alle armi e alle persone al seguito delle forze armate, e la legge della stessa data, n. 891, sulla proroga dei termini dei procedimenti

civili, volte entrambe ad assicurare ogni possibile tranquillità al combattente, mentre adempie al suo più alto dovere.

Nel campo più strettamente economico sono infine da ricordare, oltre alle provvidenze, disposte a favore degli operai, richiamati alle armi, e alle loro famiglie, che dimostrano l'attrezzamento del sindacalismo di guerra alle nuove esigenze di assistenza delle masse lavoratrici, tutta una serie di provvedimenti, diretta ad ovviare ad ogni squilibrio. Gli aiuti concessi alle famiglie dei richiamati, l'istituzione di un contributo straordinario nei salarii, la sospensione della imposta di ricchezza mobile e della imposta sull'entrata dei professionisti combattenti, l'adeguamento dell'imposta di registro al plus valore degli immobili, la modificazione di alcune tariffe di imposta, l'addizionale di guerra alla imposta complementare sul reddito, l'istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori delle società commerciali, e quella sui maggiori utili, derivanti dallo stato di guerra, dimostrano la complessità e l'armonia dei provvedimenti adottati per la migliore regolarizzazione della vita economica della Nazione, e la vigile cura, con la quale, pure in questo campo, si è previsto e disposto tutto quello che la grande contingenza imponeva.

A potenziare i mezzi finanziari dello Stato provvede anche la legge 21 giugno 1940 n. 856 per la gestione patrimoniale e finanziaria, che permetterà la riduzione delle spese per i servizi civili, mediante una accurata revisione delle spese ordinarie non obbligatorie, nonché la sospensione, limitazione o razionalizzazione delle spese straordinarie.

Quanto al terzo gruppo di norme, relative al rafforzamento della tutela penale e all'esercizio dell'azione, predomina, in esse, l'idea fondamentale della più rigorosa punizione di coloro che, per delinquere, profitino di circostanze, relative allo stato di guerra. A tale principio è informata la legge 16 giugno 1940 n. 582, con la quale si è disposto: che quando la circostanza aggravante, preveduta dall'art. 61 n. 5 del c. p. ricorra in dipendenza dello stato di guerra, si applichi la pena di morte per alcuni delitti più gravi (violenza carnale, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e per tutti i delitti normalmente punibili con l'ergastolo); che, per ogni altro delitto, la pena venga raddoppiata.

Inoltre per i delitti della prima predetta categoria la competenza spetta al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, mentre, per gli altri, è del Tribunale ordinario, che procede con giudizio direttissimo. A proposito di tale legge fondamentale penale del presente periodo bellico, è da osservare che già le prime pronunzie delle Magistrature ordinarie hanno af-

fermato principii di sano rigore, sia applicando congiuntamente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c. p. e il raddoppiamento della pena, sia giustamente attenendosi a criteri di opportuna severità nella determinazione della quantità delle pene; dimostrando, così, di essere pienamente consapevoli delle finalità della legge. Ma è anche ragione di legittimo compiacimento pel rinnovato clima morale della Nazione tutta, l'osservare che i casi di delinquenza, soggetti alla legge eccezionale, fin qui verificatisi, sono in numero addirittura trascurabile, il che riferma ancora una volta le grandi benemeritenze del Regime nel campo della prevenzione del delitto, e in quello delle imponenti provvidenze sociali, che hanno rinnovato e redento animo e carattere dell'individuo.

Sotto il riflesso delle norme procedurali, può essere osservato unicamente che la forma del giudizio direttissimo è stata sempre applicata, perchè non venga frustrato lo scopo di esemplarità e di immediatezza a cui essa è ispirata: e si è cercato accuratamente di evitare, salvo qualche caso di eccezione, il passaggio alla procedura formale con l'invio degli atti al giudice istruttore, a sensi dell'art. 504 c. p. p.

Ma lo stato di guerra non impone soltanto la necessità di inasprire le sanzioni, nei casi opportuni; richiede altresì di far fronte ad altre esigenze, che contemperino le necessità, che ne derivano, col funzionamento stesso della giustizia e col premio del meritevole. Così la sospensione, in congrui casi, dei procedimenti, la concessione di opportuni benefici a coloro che, pur essendo rei di delitto, con atti particolarmente encomiabili in guerra, bene abbiano meritato della Patria, non potevano sfuggire alla vigile attenzione del legislatore. Con la legge 9 luglio 1940 n. 924, si è, infatti, disposto che i procedimenti penali, pei quali, durante l'applicazione della legge di guerra, o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono, dal giudice, con motivata ordinanza non impugnabile, essere sospesi d'ufficio, o a richiesta del P. M. e delle parti private. Inoltre, in tali casi, può anche essere concesso il beneficio della libertà provvisoria, persino in deroga alle norme del codice di rito, eccetto che per reati gravissimi. E, correlativamente, è stato disposto il condono della pena pei condannati che abbiano compiuto atti di valore personale di notevole importanza in fatti d'arme o in servizi di guerra. Sono anzi le stesse Autorità militari che possono chiedere il condono totale o parziale della pena: e questa norma ha un elevatissimo carattere etico in quanto l'iniziativa per la redenzione morale di colui che ha errato e per il suo ritorno senza macchia alla vita civile è attribuita a coloro stessi che, nel combattimento, poterono penetrarne il vero carat-

tere, forse fuorviato da contingenze, mentre egli possedeva qualità che sono assurte fino alle vette del sentimento nobilitatore dell'umano consorzio. Notevoli benefici sono concessi, con alto senso di sociale opportunità, anche a coloro che, pur non essendo personalmente chiamati al servizio militare, abbiano sotto le armi i più stretti parenti. A favore di costoro, infatti, può essere ordinata, durante la legge di guerra, o nel corso delle ostilità, la sospensione o il differimento della esecuzione delle pene pecuniarie o delle pene detentive, non superiori in complesso, o nella parte di pena che resta ad espiare, a tre anni, sempre che il Magistrato, valutando la situazione concreta, ritenga che possa derivare agli interessati grave nocumento dalla esecuzione delle pene. Di più, ed anche a prescindere dal verificarsi di tali condizioni, il legislatore ha voluto concedere in genere la possibilità di differire o sospendere l'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, ed ha allargato i limiti per la concessione della liberazione condizionale.

Adeguatamente inquadrare in tal modo le leggi penali ordinarie nelle particolari necessità e convenienze del momento, non poteva, poi, mancare un organico regolamento della giustizia militare di guerra, che è stato disposto col bando del Duce 20 giugno 1940, poi modificato.

Degne di rilievo sono, in fine, le norme, sulla confisca dei beni, appartenenti a sudditi nemici, veramente notevoli per la precisione tecnica della formulazione e per la rigida tutela dei diritti dei terzi; e quelle che sottopongono a sindacato, sequestro o limitazione tutte le aziende industriali e commerciali, gestite da sudditi di Stati nemici, o in cui costoro abbiano prevalenti interessi.

Da questo rapido quadro d'insieme sulla legislazione di guerra emerge una osservazione conclusiva, che è un altro legittimo motivo di orgoglio e di fiducia pel nostro Paese, impegnato nell'arduo cimento. Invero, come in pace l'Italia fu maestra di diritto, così, oggi, anche in guerra, fra le asprezze della grande lotta, essa mantiene inalterata la grande tradizione romana, sempre dispensatrice di leggi alte e giuste.